


MATERNITÀ E LAVORO



RIFERIMENTI NORMATIVI

Testo Unico n. 151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"

D.P.R. n. 1026/1976,

DL645/1996

Circolare INAIL n. 51/2001, allegato, punto 6, pag. 23

Circolare INAIL n. 58/2000, punto 7

Circolare INAIL n. 48/1993, punto 7.1.6

T.U. 81/08 tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(testo decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151: art. 11 Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

L'obbligo di informazione stabilito dalla normativa vigente decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate)

I PREMESSA

La gravidanza è un aspetto di vita quotidiana della maggior parte delle donne, non deve essere considerata una malattia, quindi, risulta naturale che la salute delle lavoratrici sia oltremodo tutelata nel luogo di lavoro durante la gestazione, nel post-partum e nel periodo di allattamento. Si dovrà effettuare una valutazione dei rischi "ad hoc" ai fini della tutela delle lavoratrici madri secondo le modalità previste dal D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".

Tale valutazione prenderà in esame tutti gli aspetti dell'attività lavorativa per identificare pericoli e probabili cause di lesioni o danni e stabilire in quale modo tali cause possono essere rimosse, in maniera tale da eliminare o ridurre i rischi.

A seguito della valutazione, il Datore di Lavoro dovrà adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione affinché sia evitata l'esposizione delle lavoratrici madri ai rischi eventualmente presenti.

Sarà pertanto necessario rielaborare una valutazione dei rischi, ogni qualvolta si introduca un cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio quando viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, vengono adottate nuovi agenti chimici e nuove attrezzature oppure quando si effettua una variazione dell'organizzazione del lavoro da cui possano risultare nuove situazioni lavorative in ambienti diversi.

La valutazione dei rischi deve essere, in ogni caso, ripetuta con periodicità di tre anni, in caso di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o biologici.

2 PROCEDURA PER LA TUTELA DELLE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA

LA LAVORATRICE:

- accertato lo stato di gravidanza lo comunica al Datore di Lavoro con un certificato medico di gravidanza rilasciato a firma del suo ginecologo.

IL DATORE DI LAVORO:

segnala lo stato di gravidanza della dipendente alla Direzione di appartenenza e/o al Responsabile di Unità Operativa/Dipartimento secondo le procedure adottate da ogni singola Azienda;

- informa la lavoratrice e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sui rischi presenti sul luogo di lavoro; sulle attività che devono essere evitate, le precauzioni e i dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare;
- sulle procedure aziendali esistenti a tutela della salute e della sicurezza della stessa e del nascituro;
- sulle norme di tutela di tipo amministrativo e contrattuale (astensione anticipata, astensione obbligatoria, facoltativa, congedi parentali, rientro al lavoro, ecc.). Sarà opportuno che le Aziende predispongano un opuscolo informativo per le dipendenti;
- richiede ai Dirigenti o preposti con la collaborazione del Medico Competente, del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli RLS, una valutazione delle attività che possono comportare un rischio per la gravida e il nascituro per verificare il possibile mantenimento della lavoratrice presso la unità operativa, con limitazioni o cambio della mansioni, o predisporre il trasferimento presso altra mansione;
- nell'impossibilità di adibire la lavoratrice all'interno dell'Azienda in attività non a rischio lo segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) che può disporre, sulla base di accertamento medico avvalendosi dei competenti organi l'interdizione dal lavoro per uno o più periodi (astensione per lavoro a rischio).

2.1 RIENTRO AL LAVORO

La ripresa dell'attività lavorativa può avvenire in diversi momenti:

Nei primi sette mesi dopo il parto la lavoratrice non può essere esposta a lavori a rischio per il puerperio o l'allattamento.

Nei primi 12 mesi dopo il parto la lavoratrice non può svolgere la propria attività in turno notturno (dalle ore 24.00 alle ore 6.00).

PERIODI DI RIPOSO:

durante il 1° anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo di un ora ciascuno.

Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo sono considerati ore lavorative anche agli effetti della retribuzione e comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'Azienda.

In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati.

ALLATTAMENTO OLTRE AL 7° MESE:

in questo caso è consigliabile richiedere una certificazione del pediatra di libera scelta, rinnovabile periodicamente, da inviare al Medico Competente per la formulazione di un giudizio di idoneità che preveda la non esposizione ad attività lavorative a rischio per l'allattamento e che copra la durata dello stesso. Alla sospensione la lavoratrice verrà sottoposta a controllo sanitario per modificare il giudizio di idoneità.

Ai sensi del combinato disposto del T.U 81/08 e del D.lgs 151/01, per le lavoratrici devono applicarsi le cautele ed i divieti riportati negli estratti della normativa che segue:

2.2 ALLEGATO A (D.LGS. 151/01) (ARTICOLO 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 NOVEMBRE 1976, N. 1026)

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

- a) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
- b) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- c) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- d) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- e) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione
- f) dal lavoro;
- g) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- h) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione
- i) particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- j) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- k) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- l) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- m) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- n) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- o) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto;
- p) durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

2.3 ALLEGATO B (D.LGS. 151/01) ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7

A. LAVORATRICI GESTANTI DI CUI ALL'ART. 6 DEL TESTO UNICO

1. Agenti:

a) agenti fisici:

lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;

b) agenti biologici:

- toxoplasma;
- virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici:

piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro:

lavori sotterranei di carattere minerario

B. LAVORATRICI IN PERIODO SUCCESSIVO AL PARTO DI CUI ALL'ART. 6 DEL TESTO UNICO.

1. Agenti:

a) agenti chimici:

piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro:

Lavori sotterranei di carattere minerario.

2.4 ALLEGATO C (D. LGS. 151/01)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11 (D. LGS. 151/01)

A. AGENTI

1. AGENTI FISICI.

Allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- a. colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- b. movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
- c. rumore;
- d. radiazioni ionizzanti;
- e. radiazioni non ionizzanti;
- f. sollecitazioni termiche;
- g. movimenti
- a) e. posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavorateci di cui all'art. 1.

2. AGENTI BIOLOGICI

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2, 3 e 4 ai sensi dell'art. 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato XLVI del D. Lgs. 81/08.

3. AGENTI CHIMICI

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:

- a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;
- b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81
- e) mercurio e suoi derivati;
- d) medicinali antimitotici;
- e) monossido di carbonio;
- f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. PROCESSI

Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

C. CONDIZIONI DI LAVORO

Lavori sotterranei di carattere minerario.

4 PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO

I pericoli e le situazioni correlate cui si possono trovare esposte le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento sono i seguenti:

4.1 CONDIZIONI DI LAVORO

ORARI ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L'affaticamento mentale e psichico, in genere, aumenta durante la gravidanza e nel periodo post natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono. A causa della crescente stanchezza che avvertono, alcune donne gestanti o che allattano possono non essere in grado di effettuare turni irregolari o serali, lavoro notturno, straordinario. L'organizzazione dell'orario di lavoro (compresi gli intervalli di riposo, la loro frequenza e i tempi stabiliti) può ripercuotersi sulla salute di una donna incinta e del nascituro, sul suo recupero dopo il parto o sulla sua capacità di allattare e può inoltre aumentare i rischi di stress e di patologie da stress. Inoltre, considerati i mutamenti della pressione sanguigna che possono verificarsi durante e dopo la gravidanza e il parto, la tipologia normale di pause sul lavoro può non essere adatta per le lavoratrici madri.

CARICHI POSTURA

La fatica derivante dallo stare in piedi e da altre attività fisiche è stata spesso considerata tra le cause di aborti spontanei, parti prematuri e neonati sotto peso.

Mutamenti fisiologici nel corso della gravidanza (maggiore volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta.

Mentre se le lavoratrici in gestazione siedono a lungo immobili il riempimento venoso nelle gambe aumenta notevolmente e può provocare una sensazione di dolore e un edema. Inoltre, è potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti e non sufficientemente adattabili, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza, al crescente volume addominale. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari e vengono in tal modo limitate la destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti, la portata e l'equilibrio delle lavoratrici, con un rischio accresciuto d'infortunio.

STRESS PROFESSIONALE

Le lavoratrici gestanti e puerpere possono risentire in modo particolare dello stress professionale per vari motivi:

- durante e dopo la gestazione intervengono mutamenti ormonali, fisiologici e psicologici, in rapida successione, che possono accrescere la sensibilità allo stress, l'ansietà o la depressione in singole persone;
- una certa insicurezza finanziaria, emotiva e l'incertezza del posto di lavoro possono derivare dai cambiamenti nella situazione economica determinati dalla gravidanza, in particolare se ciò si rispecchia nella cultura del posto di lavoro;
- può essere difficile conciliare vita lavorativa e privata, in particolare in presenza di orari di lavoro lunghi, imprevedibili o che precludono una vita sociale oppure in presenza di altre responsabilità familiari.
- l'eventuale esposizione a situazioni che comportano violenza sul posto di lavoro.

Un ulteriore stress da lavoro può verificarsi se una donna ha avuto problemi nel corso di precedenti gravidanze (aborti spontanei, morti-natalità o altre anomalie) la sua paura potrebbe essere aumentata a causa della pressione dei colleghi di lavoro o di altre pressioni esercitate sul posto di lavoro.

Stando ad alcuni studi, allo stress è possibile fare risalire una più alta incidenza di aborti spontanei e una ridotta capacità di allattamento.

4.2 AGENTI FISICI

COLPI, URTI E VIBRAZIONI

L'esposizione regolare a colpi, urti improvvisi contro il corpo o vibrazioni a bassa frequenza può accrescere il rischio di un aborto spontaneo. Mentre un'esposizione prolungata a vibrazioni che interessano il corpo intero possono accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso.

RUMORE

L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza. Studi sperimentali hanno evidenziato che un'esposizione prolungata del nascituro a rumori forti può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita e che le basse frequenze sono maggiormente suscettibili di provocare danno.

RADIAZIONI IONIZZANTI

Un'esposizione alle radiazioni ionizzanti comporta elevati rischi soprattutto per il nascituro. Sostanze contaminanti radioattive inalate o ingerite dalla madre possono passare nel latte e, attraverso la placenta, nel nascituro oppure determinare un'esposizione indiretta del bambino, tramite il contatto con la pelle della madre.

SOLLECITAZIONI TERMICHE

Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano di stress termici, anche l'allattamento può essere pregiudicato a causa della disidratazione da calore. Analogamente temperature molto fredde possono essere pericolose per le gestanti e i nascituri.

4.3 AGENTI BIOLOGICI

Molti agenti biologici che rientrano nei tre gruppi di rischio possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza.

Essi possono giungere al bambino per via placentare mentre questo è ancora nell'utero oppure durante e dopo il parto nel corso dell'allattamento, a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.

Agenti tipici che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono il virus dell'epatite B, quello dell'epatite C, l'HIV (il virus dell'AIDS), l'herpes, la tubercolosi, la sifilide, la varicella e il tifo. La rosolia e la toxoplasmosi possono danneggiare il nascituro che può essere colpito anche da altri agenti biologici, ad esempio il citomegalovirus (un'infezione diffusa nella collettività umana) e la clamidia presente negli ovini.

Per la maggior parte dei lavoratori il rischio d'infezione non è più elevato sul posto di lavoro che nella vita quotidiana, ma in certe occupazioni l'esposizione alle infezioni è più probabile.

4.4 AGENTI CHIMICI

Sono vietate le sostanze etichettate con le seguenti frasi di rischio:

R40: possibilità di effetti irreversibili

R45: può provocare il cancro R46: può provocare alterazioni genetiche ereditarie

R49: può provocare il cancro per inalazione

R61: può provocare danni ai bambini non ancora nati

R63: possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

R64: possibile rischio per i bambini allattati al seno

Analogamente per i preparati, quando essi contengano una sostanza a concentrazione maggiore, etichettata con le suddette frasi di rischio.

Alcuni agenti chimici inoltre possono penetrare attraverso la pelle ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute, i rischi quindi, dipendono dal modo in cui esse sono utilizzate oltre che dalle loro proprietà pericolose.

L'assorbimento attraverso la pelle può avvenire a seguito di una contaminazione localizzata, ad esempio nel caso di uno schizzo sulla pelle o sugli indumenti, o, in certi casi, dall'esposizione a elevate concentrazioni di vapore nell'aria.

MERCURIO E SUOI DERIVATI

I composti organici del mercurio possono avere effetti nocivi sul nascituro.

Da studi effettuati sugli animali e dall'osservazione di pazienti umani risulta che l'esposizione a mercurio durante la gravidanza può rallentare la crescita del nascituro, perturbare il sistema nervoso e determinare l'avvelenamento della madre e del nascituro in quanto il mercurio organico passa dal sangue al latte.

PIOMBO E SUOI DERIVATI

Tradizionalmente si associa l'esposizione delle gestanti al piombo con aborti e mortinatalità, ma non vi sono indicazioni del fatto che ciò valga ancora in presenza degli attuali standard di esposizione. Vi sono forti segnali del fatto che l'esposizione al piombo, sia intrauterina che post parto, determina problemi nello sviluppo, soprattutto a danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le donne, i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente sensibili al piombo che gli adulti maschi.

Il piombo passa dal sangue al latte. Questo fenomeno può costituire un rischio per il bambino nell'ipotesi in cui una donna subisca una forte esposizione prima della gravidanza e durante la stessa.

4.5 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La movimentazione manuale di carichi pesanti è rischiosa per la gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro.

Il rischio dipende dallo sforzo, dal peso del carico, dal modo in cui esso viene sollevato e dalla frequenza con cui avviene il sollevamento durante l'orario di lavoro.

Con il progredire della gravidanza una lavoratrice incinta è esposta a un rischio maggiore di lesioni, Ciò è causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e da problemi posturali ingenerati dalla gravidanza avanzata. Vi possono essere inoltre rischi per le puerpere, ad esempio, dopo un taglio cesareo che può determinare una limitazione temporanea delle capacità di sollevamento e di movimentazione.

Le madri che allattano possono trovarsi a disagio a causa del maggiore volume dei seni e della loro maggiore sensibilità.

4.6 LAVORI AI VIDEOTERMINALI

I livelli di radiazione elettromagnetica che possono essere generati dai videoterminali non costituiscono un rischio significativo per la salute. Non occorrono quindi misure protettive speciali per tutelare la salute delle persone da tali radiazioni. Sono stati effettuati diversi studi scientifici e non è emersa nessuna correlazione tra gli aborti o le malformazioni dei neonati e l'attività svolta al videoterminale. Il lavoro ai videoterminali può comportare, quindi, solo rischi ergonomici e posturali.

GLOSSARIO NON ESAUSTIVO

Termine	Definizione
Agente biologico (art. 267 D.Lgs. 81/08)	Qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni
Agente cancerogeno (art. 234 D.Lgs. 81/08)	1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni; 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni; 3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all' <i>ALLEGATO XLII</i> , nonchè una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall' <i>ALLEGATO XLII</i>
Agente mutageno (art. 234 D.Lgs. 81/08)	1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni; 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni
Agenti chimici (art. 222 D.Lgs. 81/08)	Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato
Agenti chimici pericolosi (art. 222 D.Lgs. 81/08)	1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonchè gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente; 2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonchè gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente; 3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale
Agenti fisici (art. 180 D.Lgs. 81/08)	Per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
Allergene	Una sostanza che è in grado di provocare allergie in persone predisposte. Alcuni allergeni possono dare dermatiti, congiuntiviti, riniti, asma bronchiale, ecc.
Ambiente	Contesto nel quale un'organizzazione opera, comprendente l'aria, l'acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni.
Ambiente di lavoro	Insieme di condizioni nel cui ambito viene svolto il lavoro
Attrezzatura di lavoro (art. 69 del D.Lgs. 81/08)	Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro
Campi elettromagnetici (art. 207 D.Lgs. 81/08)	Campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz
Cancerogeno	Agente cancerogeno è una sostanza chimica o un agente fisico che è in grado di provocare il cancro nell'uomo.
Cancerogeno professionale	Sostanza presente nell'ambiente di lavoro che agisce come causa diretta o come concausa nell'insorgenza di un tumore

Termine	Definizione
Classificazione delle sostanze pericolose	Con la Legge 29 maggio 1974, n°256 veniva recepita dalla legislazione italiana la Direttiva 67/548 relativa alla "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi intendendo per: sostanze, gli elementi chimici e loro composti allo stato naturale o ottenuto mediante lavorazioni industriali; preparati i miscugli e le soluzioni composti da due o più sostanze; imballaggio e confezione il contenitore o il recipiente di qualsiasi tipo o materiale con il quale le sostanze o il preparato viene immesso sul mercato ed il relativo sistema di chiusura; l'etichettatura l'insieme delle indicazioni da riportare su apposita etichetta o direttamente sull'imballaggio a mezzo stampa o rilievo o incisione. Con il successivo D.P.R. 24 novembre 1981, n°927 veniva ulteriormente precisata la classificazione delle sostanze pericolose per quanto concerne la natura specifica delle sostanze, suddividendole in classi ben definite, come: altamente infiammabili (o estremamente infiammabili, altamente tossici, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni. Inoltre, con lo stesso DPR, all'Art.4, si indicavano i simboli dei pericoli insiti nell'utilizzazione delle sostanze o del preparato, come esplosivo (E), carburante (O), facilmente infiammabile (F), tossico (T), nocivo (Xn), corrosivo (C), irritante (Xi), altamente infiammabile (F+), altamente tossico (T+). Nella seconda parte del citato D.P.R. vengono altresì forniti i criteri per la scelta delle frasi indicanti i rischi specifici (frasi R) ed i consigli di prudenza (frasi S) oltre i criteri supplementari relativi ad effetti particolari di alcune sostanze sulla salute.
Comunicazione verbale (art. 162 del D.Lgs. 81/08)	Un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale
Danno	Qualsiasi alterazione, transitoria o permanente, dell'organismo umano o di sue parti o funzioni. Il danno può essere fisico o psichico.
Danno biologico	In via sperimentale viene definito lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona. Le prestazioni conseguenti al danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato
Datore di lavoro (art. 2 D.Lgs. 81/08)	Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo
Decibel (dB)	Il decibel è un modo di esprimere una determinata misura di rumore, di vibrazioni, di campi elettrici. Esso denota la grandezza di una quantità rispetto ad un valore di riferimento stabilito arbitrariamente, in termini di 10 volte il logaritmo (in base 10) del quoziente delle due quantità. In acustica il decibel misura il livello dell'intensità energetica dei suoni.
Documento di valutazione dei rischi	Schede che il Datore di lavoro deve compilare o far compilare, ma che deve sottoscrivere e tenere in ogni unità produttiva. Il Documento deve contenere: l'individuazione dei pericoli, la valutazione dei rischi individuati, le misure di sicurezza da adottare e gli interventi da effettuare in considerazione dei rischi
Dolo (comportamento doloso)	Condotta dannosa o pericolosa, volontà deliberata e precisa di attuare un fatto lesivo dell'ordine giuridico e del diritto altrui.
DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) (art. 74 del D.Lgs. 81/08)	<p>1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.</p> <p>2. Non costituiscono DPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Emissione	Qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da un impianto, che possa produrre inquinamento atmosferico. Le sostanze emesse sono indicate anche con il termine generico di effluenti.
Emissioni nocive	Inquinamento che viene prodotto da un agente
Ergonomia	Disciplina che studia il lavoro umano utilizzando un insieme di scienze tecniche e altre discipline. In particolare studia il rapporto tra uomo, macchina e ambiente di lavoro.
Esposizione	contatto tra un agente e il lavoratore
Prevenzione (art. 2 D.Lgs. 81/08)	Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Termine	Definizione
Esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8) (art. 200 D.Lgs. 81/08)	[ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore
Esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8) (art. 200 D.Lgs. 81/08)	[ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore
Esposizione personale di un lavoratore (valori limite) radiante (H) (art. 214 D.Lgs. 81/08)	Esposizione del lavoratore ad agenti chimici, fisici e biologici nell'ambiente di lavoro. Viene definita, in funzione dell'intensità del fattore, in base al tempo effettivo di esposizione e al periodo di riferimento temporale (8 ore giornaliere o settimana lavorativa). Integrale nel tempo dell'irradianza espresso in joule su metro quadrato (J m-2)
Fattore di rischio	Tutto ciò che può produrre danno per la salute. I fattori di rischio presenti sul lavoro possono essere di vario tipo, di cui alcuni misurabili con strumenti: rumore, inquinanti chimici, polveri, ecc.. Altri, individuabili per mezzo della "osservazione" e della discussione tra i lavoratori stessi e con i tecnici della prevenzione, sono: cattiva organizzazione del lavoro, fatica fisica, ritmi di lavoro, ecc..
Formazione (art. 2 D.Lgs. 81/08)	Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi
Frasi di rischio	Indicano i rischi a cui può essere sottoposto il lavoratore in presenza o durante l'uso di sostanze pericolose (tossico, irritante, corrosivo, comburente, infiammabile, nocivo). Tra le frasi di rischio che si possono trovare in etichetta vi può essere, ad esempio, l'R40=possibilità di effetti irreversibili, l'R45=può provocare il cancro, ecc..
Frequenza	Rappresenta il numero di volte in cui accade un dato evento. In campo acustico, è il numero di "pezzetti" di onda sonora uguali tra loro che ci sono in un secondo: l'unità di misura è l'Hertz (Hz).. Un suono acuto ha una frequenza alta, cioè l'onda si ripete uguale a se stessa molte volte in un secondo. Un suono grave ha una frequenza bassa. La stessa definizione è applicabile anche per l'onda elettromagnetica. Se l'onda ha frequenza alta (infrarossi, raggi X, raggi Gamma...) porta con se molta energia. In caso contrario (micro onde, onde radio...), l'onda trasporta meno energia.
Fumo	Sospensione visibile di particelle solide e/o liquide presenti nei gas derivanti dalla combustione
Idoneità al lavoro specifico	Capacità psichica e fisica di svolgere la propria mansione senza rischi per la propria salute, per quella dei compagni di lavoro e degli utenti e per la sicurezza degli impianti.
Idoneità tecnico-professionale (art. 89 D.Lgs. 81/08)	Possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera
Igiene	E' la disciplina che si interessa di tutelare e promuovere lo stato di salute del singolo o delle collettività umane. L'igiene viene poi classificata in igiene ambientale ed in igiene personale in quanto la tutela e la promozione della salute umana vengono perseguite con interventi sia sull'ambiente che sull'uomo stesso.
Indagini sanitarie	Indagini che permettono di conoscere lo stato di salute dei lavoratori. Possono consistere in visite mediche, analisi del sangue e delle urine esami strumentali (es. radiografie, elettrocardiogramma, ecc.): la legge impone che i lavoratori esposti a rischio siano periodicamente controllati con visite mediche e con altri accertamenti sanitari.
Informazione (art. 2 D.Lgs. 81/08)	Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro
Infortunio sul lavoro	Infortunio dovuto a causa violenta, avvenuto per cause correlate con il lavoro, che abbia come conseguenza un'inabilità temporanea assoluta di almeno tre giorni o un'inabilità permanente parziale o assoluta o la morte.
Lavoratore al videoterminale (art. 173 D.Lgs. 81/08)	Il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175 del D.Lgs. 81/08
Lavoratore autonomo (art. 89 D.Lgs. 81/08)	Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione
Lavoratore esposto (art. 69 D.Lgs. 81/08)	Qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa
Lavori usuranti	Sono quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee. Sono tabellati in apposito decreto.

Termine	Definizione
Movimentazione manuale dei carichi	Operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare portare o spostare un carico che per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano fra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari. E' fatto obbligo al datore di lavoro di adottare misure organizzative necessarie per evitare la movimentazione manuale dei carichi sospesi da parte dei lavoratori; adottare le misure necessarie per ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale; adottare le misure necessarie ad evitare o ridurre il rischio di lesioni dorso-lombari; adottare la sorveglianza sanitaria per gli addetti alle attività di movimentazione manuale.
Norme e prescrizioni	funzione di controllo sul rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti in campo ambientale.
Norma tecnica (art. 2 D.Lgs. 81/08)	Specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria
Osteoarticolare	Che riguarda le ossa e le articolazioni. Apparato osteoarticolare, l'insieme dello scheletro con le sue articolazioni.
Pari opportunità	La Carta Costituzionale sancisce il principio di parità e uguaglianza fra tutti i cittadini senza distinzione di sesso Art.3, comma 1, Costituzione): l'esplicazione di tale principio si rintraccia nelle disposizioni costituzionali relative alla famiglia, al lavoro, al godimento dei diritti politici e sindacali, all'accesso nei pubblici uffici e alle cariche elettive, che nelle disposizioni di legge ordinarie e in regolamenti che specificano o danno attuazione all'uguaglianza tra i sessi. La Legge n°400 del 1988 ha previsto l'istituzione di una Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, quale organo ausiliario del governo, divenuto successivamente organo permanente.
Piombo	E' un metallo pesante (simbolo chimico Pb) particolarmente duttile e malleabile che trova vasto impiego nel settore industriale.
Piombemia (PbB)	La piombemia misura la quantità del piombo nel sangue totale che, nel soggetto "normale", è costituito per il 45% circa da globuli rossi e per il 53% da plasma. Il valore della piombemia è prevalentemente determinato dalla quantità di piombo legata ai globuli rossi; questa rappresenta circa il 95% della concentrazione del metallo nel sangue circolante. I danni e le malattie provocate dal piombo sull'organismo umano sono molte, essendo il piombo una sostanza tossica.
Posto di lavoro [al videoterminale] (art. 173 D.Lgs. 81/08)	L'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante
Radianza (L) (art. 214 D.Lgs. 81/08)	Il flusso radiante o la potenza per unità d'angolo solido per unità di superficie, espressa in watt su metro quadrato su steradiano ($W m^{-2} sr^{-1}$)
Radiazione	Con questo termine si indica l'emissione e la propagazione di energia sotto forma di particelle o di onde che possono propagarsi attraverso lo spazio o all'interno di un mezzo. Per quanto riguarda le radiazioni corpuscolate vedi alla voce radioattività. Esistono radiazioni che si propagano tramite onde meccaniche (come le onde sonore, elastiche, termiche, ecc.) che sono in grado di viaggiare solo attraverso la materia, mentre le onde elettromagnetiche possono muoversi anche nel vuoto. In base ai loro effetti sulla materia le radiazioni si distinguono in radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, a seconda che possiedano o meno la capacità di intergere con atomi e molecole con formazione di ioni. Il livello di energia che discrimina le radiazioni ionizzanti dalle non ionizzanti è dell'ordine dei 10 eV.
Radiazione laser (art. 214 D.Lgs. 81/08)	Radiazione ottica prodotta da un laser
Radiazione non coerente (art. 214 D.Lgs. 81/08)	Qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser
Radiazioni elettromagnetiche	Le radiazioni elettromagnetiche (EM) sono costituite da variazioni periodiche di un campo elettrico e di un campo magnetico, che si propagano nello spazio. Le onde elettromagnetiche sono quindi una particolare modalità di propagazione nello spazio e nel tempo dell'energia elettromagnetica secondo un moto oscillatorio sinusoidale. Esse si spostano alla velocità della luce (circa 300.000 km al secondo) nel vuoto o a differenti velocità quando attraversano un mezzo. Le onde EM sono caratterizzate da una serie di variabili, alcune legate ai valori dei campi elettrico e magnetico, altre alle qualità proprie delle onde e alla loro variabilità nel tempo e nello spazio. La tabella seguente riporta le principali caratteristiche proprie del moto ondulatorio e le rispettive unità di misura. Le diverse grandezze sono strettamente correlate tra loro: ad esempio la frequenza aumenta con il diminuire della lunghezza d'onda (grandezze inversamente proporzionali), mentre l'energia aumenta con l'aumentare della frequenza (grandezze direttamente proporzionali).

Termine	Definizione
Radiazioni ionizzanti	<p>Si definiscono ionizzanti quelle radiazioni che sono in grado, grazie al loro elevato contenuto energetico, di rompere i legami atomici della materia trasformando atomi o molecole, neutri dal punto di vista elettrico, in particelle atomiche cariche elettricamente, chiamate "ioni". Il contenuto energetico efficace per la ionizzazione è di 12,6 eV (elettronvolt). Possiedono questo livello di energia le radiazioni con lunghezza d'onda inferiore a 10⁻⁷ metri, quindi di frequenza superiore a 3 x 10¹⁵ Hz. Le particelle dotate di carica elettrica, come gli elettroni e le radiazioni alfa (vedi Radioattività), sono in grado di ionizzare direttamente la materia, mentre le radiazioni elettromagnetiche e i neutroni dotati di sufficiente energia sono indirettamente ionizzanti, in quanto, interagendo con la materia, conferiscono energia a particelle che divengono a loro volta ionizzanti. Le radiazioni ionizzanti (RI) hanno una differente capacità di penetrazione nella materia: così le radiazioni alfa, che possiedono un'elevata capacità di ionizzazione, hanno una limitata capacità di diffusione in aria e possono essere arrestate da barriere di modesta entità (un foglio di carta o un quanto di gomma). La loro pericolosità è quindi legata ad un'eventuale penetrazione all'interno dell'organismo, ad esempio attraverso l'introduzione delle sostanze che le emettono mediante alimentazione e respirazione e l'accumulo in tessuti di deposito. Le radiazioni beta (elettroni) sono più penetranti (circa un metro in aria e un cm nella pelle) ma anch'esse possono essere fermate da ostacoli di modesta entità come una tavoletta di legno di pochi centimetri o un foglio di alluminio. I raggi gamma e i raggi X passano attraverso i tessuti a seconda della loro energia e richiedono schermature spesse, realizzate in materiali come ferro, piombo o calcestruzzo.</p>
Radiazioni non ionizzanti	<p>Con il termine di Radiazioni Non Ionizzanti (NIR= Non Ionizing Radiation) si indicano i campi elettromagnetici (CEM) che si propagano nello spazio sotto forma di onde elettromagnetiche; tali onde non possiedono l'energia necessaria per causare fenomeni di ionizzazione, vale a dire che non sono in grado di rompere i legami atomici della materia trasformando atomi o molecole in particelle cariche elettricamente, chiamate "ioni" (vedi Radiazioni ionizzanti). Le NIR comprendono radiazioni di bassa frequenza (in particolare frequenze estremamente basse ovvero Extremely Low Frequencies -ELF- e frequenze molto basse ovvero Very Low Frequencies -VLF-) e radiazioni di alta frequenza (radiofrequenza -RF-, microonde, radiazione infrarossa -IR- e luce visibile). Questa suddivisione viene convenzionalmente fatta in relazione ai possibili effetti dei campi sugli organismi viventi e per effettuare la valutazione dell'inquinamento degli ambienti di vita.</p>
Radiazioni ottiche (art. 214 D.Lgs. 81/08)	<p>Tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) radiazioni ultraviolette : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm); 2) radiazioni visibili : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 3) radiazioni infrarosse : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm- 1 mm)
Radioattività	<p>I nuclei di alcuni atomi sono instabili e possono disintegrarsi per raggiungere un nuovo equilibrio emettendo radiazioni. Alcuni di questi atomi esistono in natura, come nel caso del radio, dell'uranio, del torio, ecc.. La radioattività può anche essere indotta artificialmente bombardando nuclei stabili con neutroni. Si possono così anche sintetizzare nuovi nuclei non presenti in natura. Le radiazioni emesse possono essere corpuscolate, come i raggi alfa, a carica positiva, costituiti da nuclei di elio (due protoni e due neutroni), i raggi beta, costituiti da elettroni (carica negativa) o positroni (carica positiva) dotati di grande velocità, i neutroni privi di carica elettrica. Esistono poi radiazioni non corpuscolate, come i raggi gamma, elettricamente neutri, che sono radiazioni elettromagnetiche ad elevata energia.</p>
Radon	<p>Il radon, specificatamente l'isotopo ²²²Rn, è un gas radioattivo prodotto dal decadimento dell'Uranio (²³⁸U) naturalmente presente nell'ambiente: graniti, tufi, pozzolane, ecc.). E' inodore e incolore e, appartenendo al gruppo dei gas nobili, è chimicamente inerte.</p>
Rischio (analisi del)	<p>Processo costituito da tre componenti interconnesse, costituite dalla valutazione, gestione e comunicazione del rischio (Proposta del Parlamento europeo di regolamento sulla legislazione alimentare).</p>
Rischio (valutazione del)	<p>Processo su base scientifica costituito da quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e caratterizzazione del rischio (Proposta del Parlamento europeo di regolamento sulla legislazione alimentare).</p>
R.L.S. (Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza) (art. 2 D.Lgs. 81/08)	<p>Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro</p>

Termine	Definizione
Rumore	Dal punto di vista fisico un rumore, o più generalmente un suono, viene generato dalla vibrazione di un corpo che viene trasmessa nell'aria sotto forma di onde di compressione e di rarefazione. Il fenomeno è simile a quanto si osserva quando si getta un sasso nell'acqua di uno stagno e si vedono delle onde circolari concentriche che si allontanano dal punto in cui il sasso è caduto: così dalla sorgente sonora si propagano nel mezzo circostante le onde che verranno percepite dall'orecchio. Le caratteristiche fisiche più rilevanti del rumore sono: - l'intensità sonora (vale a dire la massima ampiezza dell'oscillazione dell'onda) che ci fa percepire un suono come forte o debole. Si misura in decibel (dB), che è una unità di misura logaritmica; - la frequenza, che indica il numero delle oscillazioni dell'onda sonora in un secondo. Le frequenze alte ci fanno percepire un suono come acuto, le basse come grave; la frequenza si misura in Hertz (Hz). Le onde sonore, quando giungono all'orecchio, esercitano una pressione sul timpano, che vibra come il corpo che ha generato il suono. Le oscillazioni del timpano mettono in moto una catena di ossicini (martello, incudine e staffa) che trasmettono le vibrazioni all'orecchio interno, dove particolari cellule fornite di ciglia funzionano da microfono e trasformano le vibrazioni in impulsi elettrici che vengono inviati come segnali nervosi al cervello, dove sono analizzati, riconosciuti e interpretati. L'orecchio umano ha una sensibilità molto estesa ed è in grado di percepire e distinguere suoni di frequenza compresa fra i 20 ed i 20.000 Hz. L'orecchio è particolarmente sensibile alle frequenze comprese tra 500 e 4000 Hz, che sono quelle proprie della voce umana. Con l'età la sensibilità alle alte frequenze (dai 4000 Hz in su) diminuisce progressivamente.
Salute (art. 2 D.Lgs. 81/08)	Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità
Soglia	E' il livello di esposizione a un agente chimico o fisico al di sotto del quale non si verificano effetti nocivi per l'organismo, dimostrabili con le tecniche più sensibili a disposizione.
Sorveglianza sanitaria (art. 2 D.Lgs. 81/08)	Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di
Stress	Complesso di reazioni individuali provocati da fattori ambientali e sociali a motivo dei quali possono scatenarsi nel soggetto alterazioni del comportamento e disturbi psicosomatici. Secondo recenti statistiche il 60% dei lavoratori sono colpiti da stress.
Suono	Vibrazione prodotta da un corpo in rapida e regolare oscillazione, che si propaga nell'aria o in altri mezzi elastici con produzione di una sensazione auditiva.
Tossicità	Per tossicità di una sostanza si intende la sua capacità di provocare effetti dannosi sugli organismi viventi, alterandone il corretto funzionamento cellulare. Ogni sostanza è virtualmente tossica in funzione della dose; diviene tossica quando raggiunge una certa concentrazione nell'organismo e nel suo sito di azione. La tossicità di una sostanza è strettamente legata alla sua possibilità di assorbimento, trasporto, metabolismo ed escrezione nell'organismo vivente. Si parla di tossicità acuta quando la dose è elevata e l'effetto si manifesta in tempi brevi (minuti, ore o giorni); la quantità che causa l'effetto tossico dipende dal tipo di sostanza. La tossicità cronica è causata da una esposizione a piccole dosi prolungata nel tempo. La dose tossica, in questo caso, viene raggiunta perché la sostanza si accumula nell'organismo.
Valutazione dei rischi (art. 2 D.Lgs. 81/08)	Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza
Valutazione della esposizione	La CE stabilisce come valutazione di esposizione (Exposure assesment) "la determinazione delle emissioni, vie e grado di mobilità di una sostanza e della sua trasformazione e degradazione, al fine di stimare le concentrazioni o dosi a cui le popolazioni umane e i comparti ambientali sono o possono essere esposti".
Vibrazione	Energia meccanica prodotta da una forza variabile nel tempo in intensità e direzione, che si propaga sotto forma di onde in un mezzo elastico.
Vibrazioni trasmesse al corpo intero (art. 200 D.Lgs. 81/08)	Le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (art. 200 D.Lgs. 81/08)	Le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari
Videoterminale (VDT) (art. 173 D.Lgs. 81/08)	Uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato
VLTL	Valore Limite Tecnico di lunga Durata
Zona pericolosa (art. 69 D.Lgs. 81/08)	Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso

PRINCIPALI RISCHI PER LE LAVORATRICI MADRI

RISCHI TUTELATI	PERIODO TUTELATO		
AGENTI FISICI			
Radiazioni ionizzanti (cat. A e B) Divieto d'accesso nelle zone controllate e sorvegliate Non adibire ad attività che comportano una possibile esposizione superiore a 1 millisievert/ anno.	Gestazione	Fino a 7 mesi dopo il parto	Allattamento se attività con rischio di contaminazione
Radiazioni non ionizzanti Campi elettromagnetici (esclusi i videoterminali) Divieto d'accesso nelle zone delimitate	Gestazione		
Rumore industriale Divieto di esposizione media giornaliera superiore a $L_{ep,d} > 90$ dBA	Gestazione	Fino a 7 mesi dopo il parto	
Vibrazioni: trasmesse agli arti superiori (utensili ad aria compressa, strumenti vibranti, ecc) trasmessi a tutto il corpo e lavoro a bordo di mezzi di comunicazione in moto (aerei treni navi, ecc)	Gestazione	Fino a 3 mesi dopo il parto	
Sollecitazioni termiche (lavoro in ambiente troppo caldo o troppo freddo)	Gestazione	Fino a 7 mesi dopo il parto	
AGENTI BIOLOGICI			
Lavori di assistenza e cura in reparti di malattie infettive, nervose o mentali (anche istituti di assistenza ad handicappati psichici)	Gestazione	Fino a 7 mesi dopo il parto	
Agenti biologici (gruppi 2- 3- 4) Esposizione a materiale biologico (es. sangue) umano e animale o in casi di epidemie Valutare (vaccinazione o pregressa malattia)	Gestazione		
Toxoplasma - Virus della rosolia Valutare (vaccinazione o pregressa malattia)	Gestazione		
Allevamento e cura bestiame	Gestazione	Fino a 7 mesi dopo il parto	
AGENTI CHIMICI			
Esposizione ad agenti chimici (diluenti, vernici, solventi, fumi, gas, polveri, silice, asbesto)	Gestazione	Fino a 7 mesi dopo il parto	
Mercurio e derivati Piombo e derivati	Gestazione	Fino a 7 mesi dopo il parto	
Pesticidi	Gestazione	Fino a 7 mesi dopo il parto	
Monossido di carbonio (macchinari o impianti funzionanti con fonti di energia che producono CO in ambienti chiusi)	Gestazione		
Sostanze cancerogene, sostanze con frasi di rischio: R 40, R 45, R 46, R 49	Gestazione		

PRINCIPALI RISCHI PER LE LAVORATRICI MADRI

RISCHI TUTELATI	PERIODO TUTELATO		
AGENTI CHIMICI			
Sostanze che possono recare danno al feto, sostanze con frasi di rischio: R 61, R 63, R 64, R 49	Gestazione		allattamento per sostanze etichettate R 64
Sostanze sensibilizzanti, sostanze con frasi di rischio: R 39, R 42, R 43, R 48	Gestazione	Fino a 7 mesi dopo il parto	
Sostanze o preparati classificati (Xn) nocivi (T) tossici (T+) molto tossici (C) corrosivo (E) esplosivo (F+) estremamente infiammabili	Gestazione	Fino a 7 mesi dopo il parto	
ALTRI RISCHI			
Movimentazione manuale di carichi	Gestazione	Fino a 3 mesi dopo il parto	
Posture obbligate prolungate Stazione eretta oltre 50% dell'orario	Gestazione	Fino a 3 mesi dopo il parto	
Lavori di manovalanza pesante	Gestazione	Fino a 3 mesi dopo il parto	
Lavoro notturno (dalle ore 24 alle 6)	Gestazione	fino ad 1 anno dopo il parto (su richiesta fino ai 3 anni del bambino o ai 12 anni per genitore unico)	
Lavori faticosi, pericolosi ed insalubri (sostanze, processi e/o lavori, mansioni elencati negli allegati A e B del D.Lgs. 151/01)	Gestazione	Fino a 7 mesi dopo il parto	allattamento
Lavoro su scale o impalcature fisse o mobili	Gestazione	Fino a 3 mesi dopo il parto	
Utilizzo di videoterminale	Nelle lavoratrici gestanti sono presenti variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbe favorire l'insorgenza di disturbi dorso- lombari atti a giustificare la modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro		

FRASI DI RISCHIO R			
R 39	pericolo effetti irreversibili molto gravi	R 48	pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata
R 40	possibilità di effetti irreversibili	R 49	può provocare il cancro per inalazione
R 42	può provocare sensibilizzazione per inalazione.	R 61	può danneggiare i bambini non ancora nati
R 43	può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	R 63	possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
R 45	può provocare il cancro	R 64	possibile rischio per bambini allattati al seno
R 46	può provocare alterazioni genetiche ereditarie		

SCHEDE RIASSUNTIVE**RISCHI SPECIFICI PRESENTI IN ALCUNI SETTORI LAVORATIVI**

ATTIVITÀ	RISCHI
Industria dell'abbigliamento <input type="checkbox"/> Confezionamento <input type="checkbox"/> Stoccaggio <input type="checkbox"/> Stiratura	Movimentazione manuale di carichi Postura (macchina per cucire) Rumore (macchinari, presse) Microclima (stiratura)
Alberghiero	Movimentazione manuale di carichi Postura Chimico (prodotti di pulizia) Lavoro su scale
Agricoltura <input type="checkbox"/> Allevamento (alimentazione e cura) <input type="checkbox"/> Coltivazione in serra <input type="checkbox"/> Raccolta e trasformazione dei prodotti	Chimico (concimi- fitofarmaci-diserbanti) Biologico (zoonosi- carbonchio - leptospira -brucella TBC- ecc) Movimentazione manuale di carichi Postura Vibrazioni (trattori, macchine agricole) Rumore (macchine agricole, allevamento) Microclima (serra) Orario di lavoro
Controllo di qualità e confezionamento (in diversi settori produttivi)	Movimentazione manuale di carichi Postura obbligata Movimenti ripetitivi Rumore Stress
Commercio	Postura obbligata (lavoro in cassa) Movimentazione manuale di carichi Lavoro su scale (scaffalature) Microclima (celle frigorifere)
Estetiste e parrucchiere	Postura obbligata Prodotti chimici (allergizzanti, irritanti) Biologico
Impresa di pulizie	Chimico (prodotti per pulizia, irritanti allergizzanti) Biologico (legato al tipo di ambiente) Movimentazione manuale di carichi Postura (in piedi per oltre metà del turno) Fatica fisica Lavoro su scale
Industria farmaceutica <input type="checkbox"/> Preparazione chimica <input type="checkbox"/> Confezionamento <input type="checkbox"/> Stabulario	Chimico (in base al tipo di farmaco prodotto, eccipienti) Biologico (stabulari) Movimentazione manuale di carichi Postura
Industria del legno <input type="checkbox"/> Assemblaggio <input type="checkbox"/> Verniciatura <input type="checkbox"/> Rifinitura	Chimico (verniciatura, stuccatura, trattamento del legno, solventi) Polveri di legno Movimentazione manuale di carichi Postura obbligata Fatica fisica Rumore Microclima Microonde (incollaggio piegatura)

RISCHI SPECIFICI PRESENTI IN ALCUNI SETTORI LAVORATIVI

ATTIVITÀ	RISCHI
Lavanderia industriale Lavanderia a secco	Chimico (solventi clorurati, smacchiatori, ecc.) Biologico (capi potenzialmente infetti provenienti da ospedali-ecc) Microclima Postura incongrua obbligata (stiratura) Movimentazione manuale dei carichi
Ristorazione	Movimentazione manuale dei carichi Postura Chimico (prodotti per pulizia, irritanti allergizzanti) Frasi R Microclima
Metalmeccanica <input type="checkbox"/> Lavorazione metalli <input type="checkbox"/> Saldatura <input type="checkbox"/> Decapaggio <input type="checkbox"/> Verniciatura	Chimico (Solventi, acidi forti, vernici, Piombo, mercurio) Frasi R Movimentazione manuale di carichi Postura Rumore Vibrazioni (a tutto il corpo- mano braccio) Fumi di saldatura Cadmio, Cromo, Nichel
Scuola (prescolare ed elementare) (insegnanti, ausiliari)	Biologico (rischio infettivo) Movimentazione di bambini Posture incongrue Fatica fisica Stress
Sanità (tutte le figure sanitarie)	Biologico (rischio infettivo) Chimico (disinfettanti, antiblastici, gas anestetici) Frasi R Radiazioni ionizzanti Movimentazione manuale di pazienti Posture incongrue Turno Fatica fisica Stress
Lavorazioni materie plastiche <input type="checkbox"/> Stampaggio <input type="checkbox"/> Calandratura <input type="checkbox"/> Estrusione <input type="checkbox"/> Termoformatura <input type="checkbox"/> Spalmatura <input type="checkbox"/> Stampa	Chimico (composizione di base del monomero o delle materie prime; sostanze da degradazione termica) Frasi R Movimentazione manuale di carichi Postura Movimenti ripetitivi Rumore Vibrazioni (mano braccio) Microclima Fatica fisica
Industria delle pelli Calzaturiero	Chimico (colle, solventi, tinture) Frasi R Movimentazione manuale di carichi Postura Movimenti ripetitivi Rumore Vibrazioni Microclima
Industria tessile <input type="checkbox"/> Filatura <input type="checkbox"/> Roccatura <input type="checkbox"/> Tessitura Stamperia colorazione	Chimico (coloranti solventi , mordenzanti, ecc) Frasi R Movimentazione manuale di carichi Postura Movimenti ripetitivi Rumore Microclima Fatica fisica Turno di lavoro

LA LAVORATRICE COMUNICA LO STATO DI GRAVIDANZA
(HA DIRITTO A PERMESSI RETRIBUITI PER ACCERTAMENTI SANITARI)

IL DATORE DI LAVORO VALUTA I RISCHI PER LA GRAVIDANZA E
L'ALLATTAMENTO CON LA COLLABORAZIONE DEL SPPA E DEL MEDICO
COMPETENTE (D. LGS. 151/DI CAPO II ART. 11)

LAVORO NON A RISCHIO PER LA MADRE E IL
FETO

LAVORO PERICOLOSO GRAVOSO O INSALUBRE PER LA
MADRE E/O IL FETO O VIETATO (D. LGS. 151/DI
ALLEGATI A,B,C)

LAVORA FINO AL PERIODO DI ASTENSIONE
OBBLIGATORIA (CONGEDO DI MATERNITÀ) O
RICHIEDE IL POSTICIPO DELL'ASTENSIONE PRE
PARTO (FLESSIBILITA' DEL CONGEDO DI
MATERNITÀ)

POSSIBILITÀ DI SPOSTAMENTO AD ALTRA MANSIONE O
DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI O DELL'ORARIO DI LAVORO

SI

NO

IL DATORE DI LAVORO
COMUNICA LO SPOSTAMENTO ALLA
DIREZIONE PROVINCIALE DEL
LAVORO.

IL DATORE DI LAVORO
ALLONTANA LA LAVORATRICE E
INVIA COMUNICAZIONE SCRITTA
ALLA DIREZIONE PROVINCIALE


LAVORA FINO AL PERIODO DI
ASTENSIONE OBBLIGATORIA

ASTENSIONE ANTICIPATA
DAL LAVORO

LAVORI RITENUTI PREGIUDIZIEVOLI IN
RELAZIONE ALL' AVANZATO STATO DI
GRAVIDANZA (D.LGS.151/DI CAPO III ART.17)

RICHIESTA SCRITTA ALLA DIREZIONE
PROVINCIALE DEL LAVORO ENTRO I 3
MESI

La Direzione Provinciale del
Lavoro verifica le condizioni e può
disporre ASTENSIONE ANTICIPATA
A 3 MESI PRIMA DEL PARTO.



ASTENSIONE FACOLTATIVA

(*Congedo parentale* D.Lgs.151/01 Capo V artt. 32-38)

Entro gli otto anni del bambino continuativa o frazionata (se parto gemellare per ciascun figlio)

Madre (dopo l'astensione obbligatoria) = 6 mesi

Padre = 6 mesi elevabili a 7 se usufruisce di almeno 3 mesi

Entrambi = massimo 10 mesi (se il padre usufruisce di almeno 3 mesi e' elevato a 11 mesi)

Genitore unico = 10 mesi

Va richiesta al datore di lavoro e all'INPS

CONGEDI PER MALATTIA DEL BAMBINO

(D. Lgs. 151/01 Capo VII artt. 47-52)

Certificata dal medico specialista S.S.N. o convenzionato

fino a 3 anni , entrambi i genitori alternativamente

dai 3 anni agli 8 anni, entrambi i genitori alternativamente per 5gg/anno ciascuno

ADOZIONE/AFFIDAMENTO

Astensione obbligatoria se bambino <a 6 anni da fruire nei primi 3 mesi dall' ingresso in famiglia

Adozione internazionale fino ai 18 anni e **congedo senza retribuzione** per periodi all'estero

Astensione facoltativa: si applicano le stesse norme entro il 3 anno dall' ingresso in famiglia e per bambini fino a 12 anni

Congedi per malattia del bambino

fino a 6 anni , entrambi i genitori alternativamente

dai 6 anni agli 8 entrambi i genitori alternativamente per 5gg/anno ciascuno

tra 6 e 12 anni entro i 3 anni dall' ingresso in famiglia

Riposi: fino al primo anno di vita del bambino

FIGLI CON HANDICAP GRAVE

(ai sensi della Legge 104/92 art.4)

Astensione facoltativa fino ai 3 a. **Permessi:** art. 33 Legge 104/92 **Riposi:** fino ai 3 a. per 2ore/die

FLESSIBILITÀ DEL CONGEDO DI MATERNITÀ

(D. Lgs. 151/01 Capo III art.20)

Entro il 7^o mese la donna può richiedere il **posticipo dell'astensione pre parto (1 mese prima e 4 mesi dopo la data presunta del parto)** presentando un certificato del ginecologo del SSN e del Medico Competente (per i casi soggetti ad obbligo di sorveglianza sanitaria) che attestino l'assenza di controindicazioni lavorative e di salute.

GRAVIDANZA A RISCHIO

- Certificazione da parte del ginecologo
- Conferma del medico del SSN
- Inoltro alla Direzione Provinciale del Lavoro della richiesta di astensione anticipata

INDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
2 PROCEDURA PER LA TUTELA DELLE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA.....	3
2.1 RIENTRO AL LAVORO.....	3
2.2 ALLEGATO A (D.LGS. 151/01) (ARTICOLO 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 NOVEMBRE 1976, N. 1026)..	4
2.3 ALLEGATO B (D.LGS. 151/01) ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 75.....	5
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11 (D. LGS. 151/01).....	6
GLOSSARIO NON ESAUSTIVO.....	10
PRINCIPALI RISCHI PER LE LAVORATRICI MADRI.....	16
FRASI DI RISCHIO R.....	18
SCHEDE RIASSUNTIVE.....	19
RISCHI SPECIFICI PRESENTI IN ALCUNI SETTORI LAVORATIVI PROCEDURE	